

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Prot. n.

data,

trasmessa:

via fax al n.

per posta elettronica all'indirizzo mail

(controinteressato)

Al Sig.

Via/Piazza
 c.a.p. città

n.

(interessato) p.c.

Al Sig.

Via/Piazza
 c.a.p. città

n.

Oggetto: Richiesta di riesame dell'istanza di accesso generalizzato prot. n. del

Vista l'istanza per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato, assunta in data al n. di protocollo di questo Comune, con la quale il sig. chiede, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, la visione/l'estrazione di copia di documenti, dati e informazioni ulteriori detenuti da questo Comune;

Vista l'opposizione all'accoglimento della predetta istanza presentata dal controinteressato sig., in quanto dall'accoglimento della stessa deriverebbe un preteso concreto pregiudizio al proprio interesse privato per la tutela della protezione dei Suoi dati personali ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. 33/2013;

Visto il provvedimento prot. n. in data, con il quale il responsabile del procedimento ha comunicato al controinteressato l'accoglimento totale/parziale della predetta istanza di accesso generalizzato, nonostante la motivata opposizione del controinteressato;

Vista la nota prot. n. in data, con la quale il su citato controinteressato all'accoglimento dell'accesso richiede allo scrivente il riesame della prefata opposizione per le motivazioni addotte nella stessa nota con cui si opponeva al predetto accoglimento;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

Viste le "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013" approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto il Regolamento per la disciplina del diritto di accesso approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. del

Riesaminate le ragioni addotte dal controinteressato a sostegno della sua opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso in questione nonché le motivazioni apportate dal responsabile del procedimento a fondamento del provvedimento di diniego totale/parziale;

Ritenuto che la predetta richiesta di riesame sia da accogliere/rigettare per le seguenti ragioni:;

ACCOGLIE LA RICHIESTA DI RIESAME

presentata dal sig. nella qualità di controinteressato all'accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato del sig. annotata in data al n. di protocollo di questo Comune, e, per l'effetto, rigetta quest'ultima istanza di accesso.

ovvero

NON ACCOGLIE LA RICHIESTA DI RIESAME

della predetta opposizione prodotta dal sig. all'accoglimento dell'istanza di accesso generalizzato presentata dal sig., per le motivazioni addotte dal responsabile del procedimento con il provvedimento prot. n. del

IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

**AUTORITÀ CUI L'INTERESSATO E IL CONTROINTERESSATO
POSSONO PRESENTARE RICORSO E RELATIVI TERMINI
AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

Avverso il provvedimento di diniego totale o parziale ovvero di differimento dell'istanza di accesso generalizzato il richiedente può proporre ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, entro il termine previsto dal regolamento disciplinante i procedimenti di competenza dello stesso difensore civico. Se tale organo non sia stato istituito, la competenza é attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Il predetto ricorso deve essere notificato a questo Comune nella persona del responsabile del procedimento che ha adottato il provvedimento impugnato, affinché questa Amministrazione sia posta in grado di partecipare al procedimento attivato presso il difensore civico.

Il provvedimento di diniego totale o parziale ovvero di differimento dell'istanza di accesso generalizzato può essere impugnato con ricorso al T.A.R. competente per territorio, entro trenta giorni dalla conoscenza dei predetti atti o dalla formazione del silenzio, a norma dell'articolo 116 del d.lgs. 2/7/2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo".

IL RESPONSABILE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA